

impegni, possa opporsi all'acquisto. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'acquisto può essere perfezionato.

L'art. 2 del decreto legge n. 21/2012 stabilisce inoltre che i "poteri speciali" da esso indicati possano essere esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, con particolare riferimento: (i) all'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione Europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o che hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti a esse comunque collegati; (ii) all'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e/o il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

L'art. 3 del decreto legge n. 21/2012 prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica che individuano gli attivi strategici, venga automaticamente abrogata la normativa in materia di privatizzazioni in base alla quale è stata dettata la disciplina in materia di "poteri speciali" contenuta nello statuto di Enel, e quest'ultima cessa automaticamente di avere efficacia.

Sempre in base alle previsioni del decreto legge n. 21/2012, rimane comunque ferma la disciplina contenuta nello statuto della Società (e nella normativa in materia di privatizzazioni) per quanto concerne i limiti al possesso azionario e al diritto di voto, descritta nel paragrafo che precede.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Il Testo Unico della Finanza prevede regole specifiche in materia di deleghe di voto, che derogano in parte per le società con azioni quotate rispetto a quanto disposto al riguardo dal codice civile e che risultano essere state significativamente modificate a seguito del recepimento nell'ordinamento ita-

liano della direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenuto con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

In tale contesto, una disciplina specifica è apprestata per la sollecitazione delle deleghe di voto, definita come la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto. Tuttavia il Testo Unico della Finanza chiarisce che non costituisce sollecitazione – e non soggiace quindi alla relativa specifica disciplina – la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti – ivi incluse quelle che riuniscono azionisti dipendenti – che rispondono a specifici requisiti individuati dal medesimo Testo Unico della Finanza.

Al contempo, il Testo Unico della Finanza auspica che lo statuto delle società con azioni quotate contempli disposizioni intese ad agevolare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Al riguardo lo statuto di Enel, fin dal 1999, prevede espressamente che, al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate che risultino associati ad associazioni di azionisti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, vengano messi a disposizione delle stesse associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Nel marzo 2008 è stata notificata alla Società la costituzione di una associazione di azionisti dipendenti, denominata A.D.I.G.E. - Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel, che risulta in possesso dei requisiti individuati dal Testo Unico della Finanza e alla quale si applica pertanto la disciplina statutaria di cui sopra.

Nomina e sostituzione degli Amministratori e modificazioni statutarie

Le norme che regolano la nomina e la sostituzione degli Amministratori sono esaminate nella seconda sezione del documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione - Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica").

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modifica-

zioni dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Come consentito dalla legge, lo statuto della Società attribuisce tuttavia alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi a oggetto:

- > la fusione per incorporazione di società possedute interamente ovvero almeno al 90%, nonché l'ipotesi di scissione corrispondente a tale ultima fattispecie;
- > l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- > l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- > la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- > l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- > il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il "potere speciale" di veto all'adozione di alcune deliberazioni suscettibili di avere rilevante impatto sulla Società e di comportare al contempo una modificazione del relativo statuto, indicate in dettaglio nel paragrafo "Poteri speciali dello Stato italiano" di cui sopra.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Alla data della presente relazione risulta efficace una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di *stock option* rivolto alla dirigenza della Società e del Gruppo, con conseguente esclusione del diritto di opzione dei soci.

In particolare, in base a tale delega, nel mese di giugno 2008 l'Assemblea straordinaria ha affidato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 9.623.735, a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2008, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria e per il quale il Consiglio di Amministrazione ha successivamente accertato il raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle opzioni. Si segnala che il prezzo unitario di esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2008 è pari a euro 7,118, che il relativo esercizio è consentito fino alla fine del 2014 e che l'importo della delega sopra indicata è

suscettibile di comportare una potenziale diluizione massima del capitale sociale pari allo 0,10% del suo ammontare registrato alla data della presente relazione. Per una dettagliata descrizione delle caratteristiche del piano di *stock option* per l'anno 2008 si fa riferimento a quanto indicato nelle note di commento al Bilancio civilistico della Società e al Bilancio consolidato del Gruppo Enel per l'esercizio 2012. Si segnala, per completezza, che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi alla fine del 2012 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i piani precedenti a quello sopra indicato è pari all'1,31%.

Alla data della presente relazione non esistono autorizzazioni in favore del Consiglio di Amministrazione a emettere strumenti finanziari partecipativi né ad acquistare azioni proprie della Società.

Clausole di *change of control*

A) Il *Credit Agreement* finalizzato all'acquisto di azioni Endesa

Nel mese di aprile 2007, al fine di finanziare l'acquisto di azioni della società spagnola Endesa SA nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di tale società effettuata da parte di Enel, della controllata Enel Energy Europe Srl e delle società spagnole Acciona SA e Finanzas Dos SA (quest'ultima controllata a sua volta da Acciona SA), Enel e la controllata Enel Finance International SA (successivamente incorporata in Enel Finance International NV) hanno stipulato un *syndicated term and guarantee facility agreement* (nel prosieguo, per brevità, il "*Credit Agreement*") con un *pool* di banche per un importo complessivo di 35 miliardi di euro. Nel mese di aprile 2009 Enel ed Enel Finance International hanno negoziato con un *pool* di 12 banche una estensione del *Credit Agreement* per un importo di ulteriori 8 miliardi di euro e un prolungamento (rispetto alle scadenze contemplate dallo stesso *Credit Agreement*) del periodo previsto per il rimborso di tale ulteriore importo, con l'intento di finanziare l'acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe Srl del 25,01% del capitale di Endesa SA posseduto da Acciona SA e Finanzas Dos SA. In particolare, è stato convenuto che gli ulteriori 8 miliardi di euro oggetto dell'estensione del *Credit Agreement* possano essere restituiti nel 2014, quanto a 5,5 miliardi di euro, e nel 2016, quanto ai residui 2,5 miliardi di euro. Nel mese di giugno 2009, a seguito dell'intervenuto acquisto da parte della controllata Enel Energy

Europe Srl del 25,01% del capitale di Endesa SA posseduto da Acciona SA e Finanzas Dos SA, l'indicata estensione di 8 miliardi di euro del *Credit Agreement* è stata interamente utilizzata. Al mese di dicembre 2012, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo del *Credit Agreement* (comprensivo degli ulteriori 8 miliardi di euro sopra indicati) risulta pari a 617,5 milioni di euro.

Il *Credit Agreement* appresta una disciplina specifica per le ipotesi (nel prosieguo, per brevità, le "ipotesi di *change of control*") in cui (i) il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, ovvero (ii) Enel o alcuna delle società da essa controllate conferiscano (anche tramite operazioni di fusione societaria) una rilevante porzione delle attività del Gruppo a soggetti a esso esterni, in modo tale che l'affidabilità sotto il profilo finanziario del Gruppo stesso ne risulti compromessa significativamente a giudizio del *pool* di banche.

In particolare, al verificarsi di una delle indicate ipotesi di *change of control*:

- > ciascuna banca appartenente al *pool* potrà proporre di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, ovvero comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > Enel e la controllata Enel Finance International potranno decidere di rimborsare anticipatamente le somme ricevute e di cancellare senza penalità l'intero impegno finanziario assunto da ciascuna banca appartenente al *pool* (i) con cui la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del *Credit Agreement* non abbia avuto successo ovvero (ii) che abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > ciascuna delle banche da ultimo indicate appartenenti al *pool* potrà richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate e la cancellazione dell'intero impegno finanziario da essa assunto;
- > nel caso in cui nessuna delle banche appartenenti al *pool* abbia proposto di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, né abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto, il *Credit Agreement* conserva piena efficacia secondo i termini e le condizioni originariamente pattuite.

B) Il *Revolving Credit Facility Agreement*

Nel mese di aprile 2010, al fine di soddisfare generali esigenze di tesoreria, Enel e la controllata Enel Finance International SA (successivamente incorporata in Enel Finance International NV) hanno stipulato un *revolving credit*

facility agreement con un *pool* di banche per un importo complessivo di 10 miliardi di euro, disponendo contestualmente l'estinzione di analogo accordo per un importo complessivo di 5 miliardi di euro sottoscritto nel 2005.

Tale contratto contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo A) che precede.

C) Il *Term Loan Facility*

Nel mese di febbraio 2012 la controllata Enel Finance International NV ha stipulato un *term loan* con un *pool* di banche di importo pari a 3,2 miliardi di euro, cui accede una garanzia prestata da Enel e che risulta caratterizzato da durata pari a cinque anni dalla data del primo utilizzo. Il *term loan* contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo A) che precede.

D) La linea di credito *revolving* stipulata con UniCredit

Nel mese di luglio 2012, al fine di soddisfare specifiche esigenze di tesoreria, Enel ha stipulato una linea di credito *revolving* con UniCredit SpA per un importo complessivo di 500 milioni di euro e con una durata pari a circa 18 mesi dalla data di sottoscrizione.

Tale contratto prevede che, nel caso in cui il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, il relativo mutamento negli assetti proprietari della Società debba tempestivamente essere comunicato a UniCredit SpA; quest'ultima, qualora abbia motivo di ritenere che tale mutamento di assetti proprietari possa avere conseguenze negative sulla capacità di Enel di adempiere alle obbligazioni che formano oggetto del contratto di finanziamento, ha facoltà di richiedere la sospensione dell'utilizzo da parte di Enel delle somme non utilizzate, nonché il rimborso degli importi erogati.

E) I finanziamenti BEI a Enel Distribuzione

Nel mese di giugno 2007, al fine di sviluppare i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della tutela ambientale, la controllata Enel Produzione SpA ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (nel prosieguo, per brevità, "BEI") un contratto di finanziamento per

un importo fino a 450 milioni di euro (importo successivamente ridotto a seguito di accordi tra le parti a 400 milioni di euro), avente scadenza nel luglio 2027.

Tale contratto prevede che tanto Enel Produzione SpA quanto Enel hanno l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti dei rispettivi assetti di controllo. Qualora ritenga che tali mutamenti possano avere conseguenze negative sull'affidabilità sotto il profilo finanziario di Enel Produzione SpA ovvero di Enel, la BEI potrà richiedere la costituzione di ulteriori garanzie, ovvero modifiche del contratto o misure alternative da essa ritenute soddisfacenti. Nel caso in cui le soluzioni da essa proposte non vengano accettate da Enel Produzione SpA, la stessa BEI ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di finanziamento in questione.

F) I finanziamenti BEI a Enel Distribuzione

Nel mese di novembre 2006, al fine di sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di sua proprietà, la controllata Enel Distribuzione SpA ha stipulato con la BEI un contratto di finanziamento per un importo di 600 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2026. Al mese di dicembre 2012, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo di tale finanziamento risulta pari a 560 milioni di euro.

Al contratto in questione accede un contratto di garanzia stipulato tra la BEI ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante del finanziamento sopra indicato, ha l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti del proprio assetto di controllo. A seguito di tale comunicazione la BEI provvederà a valutare la situazione venutasi a determinare, ai fini di un eventuale mutamento delle condizioni che regolano l'indicato finanziamento erogato a Enel Distribuzione SpA.

G) Il finanziamento Cassa Depositi e Prestiti ad Enel Distribuzione

Nel mese di aprile 2009 la medesima Enel Distribuzione SpA ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti SpA (nel prosieguo, per brevità, "CDP") un contratto quadro di finanziamento per un importo di 800 milioni di euro, avente scadenza nel mese di dicembre 2028 e finalizzato anch'esso a sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di proprietà di tale controllata. Nel corso del 2011 sono state stipulate tra le parti due estensioni del contratto quadro di finanziamento, per complessivi 540 milioni di euro.

Anche a tale accordo accede un contratto di garanzia stipulato tra CDP ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante del finanziamento sopra indicato, ha l'obbligo di informare CDP (i) di ogni modificazione della composizione del capitale di Enel Distribuzione SpA che possa comportare la perdita del controllo di tale società, nonché (ii) di un eventuale rilevante deterioramento della situazione ovvero delle prospettive patrimoniali, economiche, finanziarie od operative della stessa Enel Distribuzione SpA e/o di Enel. Il verificarsi di una di tali fattispecie può comportare l'obbligo per Enel Distribuzione SpA di restituire immediatamente a CDP il finanziamento ricevuto.

Indennità degli Amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Il trattamento economico spettante all'Amministratore Delegato (nonché Direttore Generale) di Enel prevede una indennità di fine mandato, che viene riconosciuta anche in caso di anticipata estinzione del rapporto di amministrazione conseguente a dimissioni per giusta causa ovvero a revoca senza giusta causa.

Per una puntuale descrizione della disciplina di tale indennità si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo 1.2.3 della prima sezione della Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le remunerazioni, in data 4 aprile 2013 e disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società.

Non sono invece previste specifiche indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro di alcuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Organizzazione della Società

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società si caratterizza per la presenza:

- > di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere in ordine alla gestione aziendale;
- > di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare: (i) circa

l'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; (ii) sul processo di informativa finanziaria, nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società; (iii) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché circa l'indipendenza della Società di revisione legale dei conti; e, infine, (iv) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;

> dell'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra

l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito: (i) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità; (ii) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili; (iii) all'acquisto e alla alienazione delle azioni proprie; (iv) ai piani di azionariato; (v) alle modificazioni dello statuto sociale; (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

L'attività di revisione legale dei conti risulta affidata a una società specializzata iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sezione II: attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e ulteriori informazioni

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito della *governance* aziendale, risultando titolare di poteri riguardanti gli indirizzi strategici, organizzativi e di controllo della Società e del Gruppo. Tenuto conto del proprio ruolo, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge e a quanto previsto da proprie apposite deliberazioni (con specifico riferimento a quella da ultimo adottata nel mese di dicembre 2012):

- > definisce il sistema di *corporate governance* della Società e del Gruppo;
- > provvede alla costituzione al proprio interno di appositi comitati, con funzioni consultive e propositive, di cui nomina i componenti e individua le attribuzioni in sede di approvazione dei rispettivi regolamenti organizzativi;
- > attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio. In base alle deleghe vigenti l'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti da disposizioni di legge o di regolamento, dallo statuto sociale ovvero riservati al Con-

siglio di Amministrazione in base alle deliberazioni di quest'ultimo organo e qui di seguito descritti;

- > riceve, al pari del Collegio Sindacale, un'informativa dall'Amministratore Delegato circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, consuntivata su base trimestrale in un'apposita relazione. In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di maggior rilievo compiute nell'ambito dei propri poteri (ivi incluse eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, la cui approvazione non sia riservata al Consiglio di Amministrazione), l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio circa: (i) le caratteristiche delle operazioni medesime; (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con società del Gruppo; (iii) le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti; e (iv) i relativi effetti economici e patrimoniali;
- > definisce, sulla base delle analisi e delle proposte formulate dall'apposito Comitato, la politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; in attuazione di tale politica determina, in base alle proposte formulate dal Comitato stesso e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche e delibera in merito all'adozione di piani di incentivazione per la generalità del *management*;

- > sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo; delibera sulle modifiche dell'assetto organizzativo generale proposte dall'Amministratore Delegato;
- > esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, dei quali provvede a monitorare periodicamente l'attuazione. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale prevede, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione deliberi circa l'approvazione:
 - del *budget* annuale e del piano industriale del Gruppo (che recepiscono i *budget* annuali e i piani pluriennali predisposti dalle varie società del Gruppo);
 - degli accordi di carattere strategico, definendo inoltre – su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Presidente – gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo;
- > esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi.

In particolare, tutte le operazioni finanziarie di rilevante entità (per tali intendendosi: (i) l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro da parte della Società; (ii) l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di finanziamenti da parte di società controllate, allorché, in entrambi i casi, venga richiesto il rilascio di una garanzia da parte di Enel o si tratti di operazioni di importo superiore a 300 milioni di euro; nonché (iii) il rilascio di garanzie da parte di Enel, nell'interesse di società controllate o di terzi, in entrambi i casi se di importo superiore a 25 milioni di euro) sono preventivamente approvate – se di competenza della Società – ovvero valutate – se relative ad altre società del Gruppo – dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, le acquisizioni e le alienazioni di partecipazioni societarie di valore superiore a 25 milioni di euro sono preventivamente approvate – se effettuate direttamente dalla Capogruppo – ovvero valutate – se di competenza delle altre società del Gruppo – dallo stesso Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo approva infine le convenzioni (con Ministeri, enti locali ecc.) che comportano impegni di spesa superiori a 25 milioni di euro;
- > svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestio-

- ne dei rischi, definendo la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo ed esercitando le prerogative individuate in tale ambito dal Codice di Autodisciplina (secondo quanto indicato più in dettaglio nella presente sezione del documento *sub* "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi");
- > dispone circa l'esercizio del diritto di voto da esprimere nelle Assemblee delle principali società del Gruppo e provvede alla designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;
- > provvede alla nomina del Direttore Generale nonché al conferimento dei relativi poteri;
- > valuta il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e verifica periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;
- > formula le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata, adoperandosi per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa sugli elementi necessari perché essi possano concorrere consapevolmente alle decisioni di competenza assembleare.

Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica

Secondo le previsioni dello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci (che ne determina il numero entro tali limiti) per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato. A essi può aggiungersi un Amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata allo Stato italiano in forza della normativa in materia di privatizzazioni e di una specifica previsione statutaria (secondo quanto indicato nella prima sezione del documento *sub* "Assetti proprietari - Poteri speciali dello Stato italiano"); finora tale potere di nomina non è stato esercitato dallo Stato italiano.

In base alla legislazione vigente, tutti gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Sindaci di società con azioni quotate, nonché per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari.

Lo statuto prevede inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni e in

conformità anche alle integrazioni apportate alla fine del 2005 al Testo Unico della Finanza, che la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie in misura pari ai tre decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire quelli previsti per i Sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Inoltre – in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate dalla CONSOB nell'ambito del Regolamento Emittenti, e in base alle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012 – in occasione dei primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere altresì candidati di genere diverso, secondo quanto sarà specificamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie da ultimo indicate contemplano poi un apposito meccanismo di "scorrimento" all'interno delle liste cui è previsto il ricorso qualora, a esito delle votazioni, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi richiesto dalla normativa vigente.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (in concreto, in funzione della capitalizzazione di Borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale). Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito internet e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 21 giorni prima del-

la data dell'Assemblea medesima, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati – accompagnata dalla indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina – forma oggetto di deposito presso la sede sociale unitamente alle liste, nonché di tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse (vale a dire, alla data della presente relazione, lo 0,25% del capitale sociale).

Per la nomina di Amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti secondo il procedimento del "voto di lista", l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e in modo da assicurare comunque:

- > la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire almeno un Amministratore se il Consiglio è composto da non più di sette membri, ovvero due Amministratori se il Consiglio è composto da più di sette membri);
 - > il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; nonché
 - > il principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze azionarie nel Consiglio di Amministrazione.
- La sostituzione degli Amministratori è regolata dalle disposizioni di legge. A integrazione di quanto stabilito da queste ultime, lo statuto dispone che:
- > se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica;
 - > in ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
 - > se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio

dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Si segnala che la Società non ha adottato piani per la successione degli Amministratori esecutivi, in quanto finora, tenuto conto della struttura della compagine sociale di Enel, (i) la figura dell'Amministratore Delegato, per le specifiche caratteristiche professionali e di esperienza manageriale che essa richiede, risulta di fatto agevolmente individuabile nell'ambito dei nominativi indicati nella lista presentata dall'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre (ii) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene direttamente deliberata dall'Assemblea, in base a una proposta e con il concorso del voto determinante dello stesso azionista di riferimento.

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione in carica si compone di nove membri, il cui mandato scade in occasione dell'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013. Secondo le nomine effettuate in tale Assemblea, alla data della presente relazione il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto dai membri che sono di seguito indicati unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 31,24% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dello 0,98% del capitale della Società).

- > Paolo Andrea Colombo, 52 anni, Presidente (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Fulvio Conti, 65 anni, Amministratore Delegato e Direttore Generale (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Alessandro Banchi, 66 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- > Lorenzo Codogno, 53 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Mauro Miccio, 57 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Fernando Napolitano, 48 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- > Pedro Solbes Mira, 70 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- > Angelo Taraborrelli, 64 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);

> Gianfranco Tosi, 65 anni, Consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). Nell'Allegato 1 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Amministratori sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta; essi, al pari dei Sindaci, sono tenuti costantemente informati dalle competenti Funzioni aziendali sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, prendendo inoltre parte a iniziative volte ad accrescere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, così da poter svolgere ancor più efficacemente il loro ruolo. In particolare, nel corso del 2012 è stato proposto agli Amministratori non esecutivi e ai Sindaci di partecipare a spese della Società a un programma di formazione organizzato da Assogestioni e Assonime sui compiti e le responsabilità inerenti alla carica di componente di organi di amministrazione e controllo di società con azioni quotate alla luce delle novità introdotte nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011.

Gli Amministratori svolgono i propri compiti con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Compensi

Il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea dei soci; quello aggiuntivo per i componenti dei comitati con funzioni consultive e propositive costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione è fissato dal Consiglio medesimo, su proposta del Comitato per le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale; il trattamento economico complessivo spettante al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale è anch'esso individuato dal Consiglio di Amministrazione, sempre su proposta del Comitato per le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Per una compiuta descrizione della struttura e della misura dei compensi in questione per l'esercizio 2012, si fa riferimento a quanto indicato nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le remunerazioni, in data 4 aprile 2013 e disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società.

Limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori

Gli Amministratori accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenuto conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tale riguardo si segnala che nel mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato (e formalizzato in un apposito documento, che ha formato oggetto di modifica, da ultimo, nel mese di dicembre 2012) una *policy* in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel, che tenga anche conto della relativa partecipazione ai comitati costituiti nell'ambito del medesimo Consiglio.

Seguendo le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina, la menzionata *policy* considera a tal fine rilevanti i soli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo delle seguenti tipologie di società:

- a) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1 miliardo di euro e/o ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, la *policy* elaborata dal Consiglio di Amministrazione individua quindi limiti differenziati al cumulo degli incarichi (resi misurabili attraverso un sistema di "pesi" specifici per ciascun tipo di incarico) in funzione (i) dell'impegno connesso al ruolo ricoperto da ciascun Amministratore tanto nell'organo gestorio di Enel quanto negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché (ii) della natura delle società

presso cui vengono svolti gli altri incarichi, escludendo dal relativo computo quelli rivestiti in società controllate ovvero partecipate da Enel.

In occasione delle modifiche apportate alla *policy* in questione nel mese di dicembre 2012, è stato espressamente previsto – in linea con le raccomandazioni introdotte nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011 – che, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato di Enel non possa comunque rivestire l'incarico di Amministratore in un'altra società di rilevanti dimensioni non appartenente al Gruppo Enel e di cui sia principale responsabile della gestione (*chief executive officer*) un Amministratore di Enel.

In base alle comunicazioni effettuate dagli Amministratori della Società in attuazione della *policy* sopra indicata – e tenuto conto delle verifiche compiute dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo, nel mese di dicembre 2012 – ciascuno degli Amministratori di Enel ricopre attualmente un numero di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni che risulta compatibile con i limiti posti dalla *policy* medesima.

Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente

Nel corso dell'esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 14 riunioni, durate in media circa 3 ore e 15 minuti ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei diversi Consiglieri e la presenza del Collegio Sindacale nonché del magistrato delegato della Corte dei Conti. Per quanto riguarda l'esercizio 2013, sono state programmate 13 adunanze consiliari, di cui 4 già tenute.

Nel corso del 2012 alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono stati regolarmente invitati a prendere parte i Responsabili delle Funzioni aziendali competenti sulle diverse materie all'ordine del giorno, i quali hanno provveduto, su invito dell'Amministratore Delegato, a fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti in discussione.

Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono coordinate dal Presidente, che svolge un ruolo di impulso sul funzionamento di tale organo. In particolare, il Presidente convoca le riunioni consiliari, ne fissa l'ordine del giorno e guida il relativo svolgimento, adoperandosi affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli Amministratori e dei

Sindaci con congruo anticipo rispetto alla data delle singole riunioni; a tale ultimo riguardo si segnala che il Consiglio di Amministrazione, nel mese di dicembre 2012, ha ritenuto generalmente congruo un preavviso di tre giorni per l'invio della documentazione consiliare (pur avendo al contempo riconosciuto che tale termine possa essere opportunamente ampliato o ridotto, rispettivamente, in caso di documentazione di particolare rilevanza e/o complessità, ovvero di operazioni urgenti o in corso di evoluzione) e ha avuto modo di constatare che nel corso del 2012 tale termine è stato generalmente rispettato.

Il Presidente verifica inoltre l'attuazione delle deliberazioni consiliari, presiede l'Assemblea e – al pari dell'Amministratore Delegato – ha poteri di rappresentanza legale della Società.

Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione), al Presidente competono altresì – da ultimo in base a deliberazione consiliare adottata nel mese di dicembre 2012 – i compiti (i) di concorrere alla formulazione delle strategie societarie, d'intesa con l'Amministratore Delegato e ferme rimanendo le prerogative in materia riconosciute dal Consiglio di Amministrazione a quest'ultimo, nonché (ii) di concorrere, d'intesa con l'Amministratore Delegato, alla formulazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del Responsabile della Funzione *Audit* della Società.

Il Presidente intrattiene infine rapporti con organi istituzionali e autorità, d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato.

Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei comitati

Nell'ultimo scorcio dell'esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza di una società specializzata nel settore non avente alcun ulteriore rapporto professionale o commerciale con Enel o con altre società del Gruppo, ha effettuato – e completato nel mese di febbraio 2013 – una valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. "*board review*"), in linea con le più evolute pratiche di *corporate governance* diffuse all'estero e recepite dal Codice di Autodisciplina. Tale *board review* fa seguito ad analoghe iniziative assunte

con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 2004.

L'analisi, condotta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun Consigliere cui hanno fatto seguito interviste individuali svolte da parte della società di consulenza, si è concentrata, come di consueto, sui profili più qualificanti concernenti il Consiglio stesso, quali: (i) la composizione, il ruolo e le responsabilità di tale organo; (ii) l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni consiliari, i relativi flussi informativi e i processi decisionali adottati; (iii) l'utilità e la frequenza delle riunioni di *induction* al fine di ampliare la visibilità e la comprensione dei più rilevanti aspetti strategici e operativi; (iv) i rapporti del Consiglio di Amministrazione con il *top management* della Società e del Gruppo; (v) la composizione e il funzionamento dei comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione; (vi) l'adeguatezza delle strutture organizzative che supportano i lavori del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati.

Tra i punti di forza emersi dalla *board review* relativa all'esercizio 2012 si segnalano, anzitutto, lo spirito di coesione riscontrato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, che agevola il processo deliberativo; i flussi informativi su cui si basa il processo medesimo, che sono percepiti dai Consiglieri come chiari, completi, efficaci e tempestivi; l'ampiezza dei dibattiti consiliari, supportata da un'adeguata consapevolezza dei Consiglieri circa le strategie e i rischi aziendali; la verbalizzazione del dibattito e delle deliberazioni, che è considerata puntuale e accurata. Le dimensioni del Consiglio di Amministrazione e le competenze riscontrabili al suo interno sono ritenute adeguate, al pari del numero e della durata delle riunioni consiliari. L'attività svolta da parte del Presidente e le modalità con cui quest'ultimo coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione continuano a formare oggetto di una valutazione assai positiva da parte degli altri Consiglieri, i quali hanno confermato inoltre il loro apprezzamento tanto per la trasparenza informativa dei Vertici aziendali nel corso delle riunioni consiliari, quanto per i contributi e gli approfondimenti sulle tematiche di maggiore rilievo forniti dai *top manager* chiamati a intervenire nel corso delle riunioni stesse, che hanno consentito di arricchire il dibattito con ulteriori elementi conoscitivi. Per quanto riguarda i comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, è stata ribadita un'ampia condivisione in merito all'adeguatezza della relativa composizione, al loro ruolo e all'efficacia dell'attività svolta, agevolata sia dal supporto ricevuto dalle strutture aziendali dedicate

sia dall'accessibilità alle informazioni richieste. Il quadro complessivo sopra delineato conferma – secondo quanto osservato dalla società di consulenza, anche alla luce di un'indagine di *benchmark* da essa appositamente svolta – che il Consiglio di Amministrazione di Enel e i suoi comitati operano con efficacia e trasparenza, facendo larga applicazione delle *best practice* in materia di *corporate governance*.

Con riferimento all'auspicio, espresso in occasione della precedente *board review*, circa l'opportunità di accompagnare i documenti più voluminosi e complessi, oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione, con note di sintesi intese a compendiarne i contenuti più rilevanti, è stato osservato come tali istanze siano state prontamente e pienamente soddisfatte, così come per altro verso è stata constatata un'adeguata tempestività per quanto riguarda la consegna della documentazione in vista delle riunioni consiliari.

Facendo seguito a un'iniziativa introdotta all'esito della prima *board review* (condotta nel 2004), è stato organizzato anche nel corso del 2012 il vertice strategico annuale, svoltosi nel mese di ottobre e dedicato all'analisi e all'approfondimento da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione delle strategie di lungo termine nei diversi settori di attività del Gruppo. Gli Amministratori hanno avuto modo di confermare all'esito della *board review* la particolare utilità di tale strumento formativo, di cui hanno auspicato un'estensione della durata al fine di assicurare un confronto ancora più approfondito tra il *top management* e i Consiglieri, che potrebbe ampliare le opportunità per questi ultimi di fornire il proprio apporto in sede di definizione delle strategie aziendali.

Tra le limitate aree di miglioramento evidenziate da taluni Consiglieri, è stata sottolineata l'opportunità, per un verso, di approfondire maggiormente le strategie dei principali concorrenti in ambito internazionale, alla luce della crescente importanza per Enel dell'espansione nei mercati esteri e, per altro verso, di effettuare un esame più regolare e frequente delle strategie di lungo termine della Società e del Gruppo, anche valorizzando ulteriormente la portata e allungando l'estensione del vertice strategico annuale.

Amministratori esecutivi e non esecutivi

Il Consiglio di Amministrazione si compone di Amministratori esecutivi e non esecutivi.

Nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, sono considerati Amministratori esecutivi:

- > l'Amministratore Delegato della Società (ovvero di società del Gruppo aventi rilevanza strategica), nonché il relativo Presidente cui siano attribuite deleghe individuali di gestione o che abbia uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- > gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società (ovvero in società del Gruppo aventi rilevanza strategica) ovvero presso il soggetto controllante, quando l'incarico riguardi anche la Società.

Gli Amministratori che non rientrano in alcuna delle casistiche sopra indicate sono qualificabili come non esecutivi. In base all'analisi compiuta nel mese di dicembre 2012 dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, gli altri sette membri del medesimo Consiglio (Alessandro Banchi, Lorenzo Codogno, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi) sono risultati qualificabili come non esecutivi.

Per quanto riguarda la figura del Presidente, si segnala che la qualificazione del medesimo come Amministratore esecutivo discende dallo specifico ruolo che il vigente assetto dei poteri gli riconosce con riferimento alla elaborazione delle strategie aziendali, mentre non si riscontra la titolarità di deleghe individuali di gestione in capo all'interessato. Per quanto riguarda l'Amministratore Delegato, a quest'ultimo sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti da disposizioni di legge e di regolamento, dallo statuto sociale ovvero dall'assetto dei poteri riveduto, da ultimo, nel mese di dicembre 2012 (per quanto concerne le materie che in base a tale assetto risultano riservate al Consiglio di Amministrazione si fa rinvio a quanto indicato nella presente sezione del documento *sub* "Consiglio di Amministrazione - Ruolo e funzioni").

Il numero, la competenza, la professionalità, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi risultano idonei a garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da

favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse e una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli e allineate con l'interesse sociale.

Amministratori indipendenti

Sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione della Società, nel mese di dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina in capo ai Consiglieri Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi.

In particolare, sono stati considerati indipendenti i Consiglieri non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Come di consueto, la procedura seguita al riguardo da parte del Consiglio di Amministrazione ha preso le mosse dall'esame di un documento informativo, nel quale sono stati riportati gli incarichi rivestiti e i rapporti intrattenuti dagli Amministratori non esecutivi suscettibili di assumere rilievo ai fini della valutazione della relativa indipendenza; a tale fase ha fatto seguito l'autovalutazione condotta da ciascuno degli Amministratori non esecutivi circa la propria posizione personale, seguita a sua volta dalla valutazione finale compiuta collegialmente dal Consiglio di Amministrazione con l'astensione, a rotazione, dei singoli componenti la cui posizione ha formato oggetto di esame. Nel formulare la propria valutazione circa l'indipendenza dei Consiglieri non esecutivi, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza, e ha applicato a tale riguardo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma indicato dallo stesso Codice.

Si segnala a tale ultimo riguardo che, in occasione della menzionata valutazione circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione, proprio facendo applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma da ultimo indicato, ha riconosciuto il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina anche in capo ai Consiglieri Fernando Napolitano e Gianfranco Tosi, avendo ritenuto che l'indipendenza di questi ultimi possa essere valutata, in modo più appropria-

to, tenendo conto dell'autonomia di giudizio mostrata dagli interessati rispetto alla Società, ai relativi Amministratori esecutivi nonché all'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze che li ha candidati, piuttosto che avendo riguardo al criterio meramente temporale dell'aver ricoperto l'incarico di Amministratore dell'Enel per più di nove anni negli ultimi dodici.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la validità di specifici parametri quantitativi – adottati per la prima volta in occasione della valutazione di indipendenza effettuata nel mese di febbraio 2010 – applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che possono intercorrere, direttamente o indirettamente, tra gli Amministratori e la Società; il superamento di tali parametri (indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione, unitamente alle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza) dovrebbe precludere in linea di principio, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso in capo all'Amministratore non esecutivo cui trovano applicazione. Si evidenzia in proposito che, in occasione della citata valutazione circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della insussistenza di rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale intercorrenti ovvero interscambi negli esercizi 2011 e 2012, direttamente o indirettamente, tra la Società (ovvero soggetti legati a quest'ultima) e gli indicati Amministratori qualificati come indipendenti, tali da condizionare l'autonomia di giudizio di questi ultimi.

In occasione della valutazione effettuata nel mese di dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha avuto modo di accertare in capo ai sei Amministratori non esecutivi sopra indicati – vale a dire Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi – anche il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (in particolare dal Testo Unico della Finanza) per i Sindaci di società con azioni quotate (tali requisiti sono anch'essi distintamente indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione).

Nel corso del mese di febbraio 2013 il Collegio Sindacale ha avuto modo di verificare che il Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle indicate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, ha correttamente applicato i criteri indicati nel Codice di Autodisciplina, seguendo a tal fine una procedura di accerta-

mento trasparente, che ha consentito al Consiglio stesso di prendere conoscenza dei rapporti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza.

Sebbene l'indipendenza di giudizio caratterizzi l'attività di tutti gli Amministratori, esecutivi e non, si ritiene che una presenza adeguata (sia per numero sia per competenze) di Amministratori qualificabili come indipendenti secondo l'accezione sopra indicata – il cui ruolo assume rilevanza sia all'interno del Consiglio di Amministrazione sia nell'ambito dei comitati – costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Gli Amministratori indipendenti si sono riuniti, in assenza degli altri Amministratori, nel mese di dicembre 2012; in tale occasione essi hanno avuto modo, per un verso, di constatare che le raccomandazioni emerse dalla *board review* relativa all'esercizio 2011 sono state pienamente soddisfatte nel corso del 2012 e, per altro verso, di condividere l'esigenza di rendere più frequenti nel corso del 2013 le occasioni di incontro riservate agli Amministratori indipendenti, al fine di discutere dei temi giudicati di interesse riguardo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

Nel mese di dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato l'assenza dei presupposti che, in base al Codice di Autodisciplina, richiedono l'istituzione della figura del *lead independent director*, tenuto conto del fatto che in Enel il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*), né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società. Gli Amministratori indipendenti hanno inoltre ritenuto che l'aver individuato al proprio interno, fin dal mese di dicembre 2011, un Consigliere (nella persona di Mauro Miccio) incaricato di coordinare lo svolgimento delle riunioni loro riservate rende superflua la espressa designazione, su base volontaria, di un *lead independent director*.

Comitati

Fin dal mese di gennaio 2000 il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, ha istituito nel proprio ambito un Comitato per le remunerazioni e un Comitato per il controllo interno (la cui denominazione, in linea con le raccomandazioni introdotte nella edizione del Codice di Autodisci-

plina pubblicata nel mese di dicembre 2011, è stata modificata in Comitato controllo e rischi nel mese di dicembre 2012), dotati di funzioni consultive e propositive.

Tali comitati sono composti da almeno tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente (che a partire dal mese di dicembre 2012, in linea con le raccomandazioni introdotte nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011, deve a sua volta possedere i requisiti di indipendenza) e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti dei comitati stessi. Appositi regolamenti organizzativi approvati dal Consiglio di Amministrazione (il cui testo è stato modificato e integrato, da ultimo, nel mese di dicembre 2012) disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato per le remunerazioni e del Comitato controllo e rischi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati in questione hanno facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione. A tale ultimo riguardo si segnala che il Comitato per le remunerazioni, qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni suscettibili di comprometterne in concreto l'indipendenza di giudizio.

Ciascun comitato provvede alla nomina di un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Alle riunioni di ciascun comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero altro Sindaco da lui designato (dovendosi segnalare al riguardo che, a decorrere dal mese di dicembre 2012 e in linea con le raccomandazioni introdotte nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011, anche gli altri Sindaci effettivi hanno facoltà di intervenire), e possono prendere parte altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle Funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle Funzioni del comitato stesso, su apposito invito del rispettivo presidente. Alle riunioni del Comitato per le remunerazioni prende inoltre parte, di norma, il Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione, così come alle riunioni del Comitato controllo

e rischi prende parte, di regola, il Responsabile della Funzione *Audit*.

Nel mese di novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione, in sede di adozione di una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con regolamento approvato nel mese di marzo 2010, ha istituito al proprio interno un apposito comitato (il Comitato parti correlate) chiamato a esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, nei casi indicati e secondo le modalità previste dalla indicata procedura.

Successivamente, nel mese di maggio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha infine costituito al suo interno un ulteriore comitato con funzioni consultive e propositive in materia di governo societario (il Comitato per la *corporate governance*), con il compito di monitorare le procedure e i regolamenti adottati al riguardo in ambito aziendale e di formulare eventuali proposte di modifica degli stessi al fine di allinearne i contenuti alle *best practice* nazionali e internazionali, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di riferimento. Nel mese di dicembre 2012, in sede di recepimento delle raccomandazioni introdotte nella edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre 2011, a tale organo sono state affidate dal Consiglio di Amministrazione anche le funzioni di comitato per le nomine. I regolamenti organizzativi del Comitato parti correlate e del Comitato per le nomine e la *corporate governance* disciplinano le relative modalità di funzionamento secondo principi sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nei regolamenti organizzativi del Comitato per le remunerazioni e del Comitato controllo e rischi.

Comitato per le remunerazioni

Il compenso degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilito in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società. In tale ambito, spetta al Comitato per le remunerazioni adoperarsi affinché la remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche venga definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. In particolare, una parte significativa della remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata al raggiungimento

di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica per la remunerazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi risulta commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto della loro partecipazione ai comitati. Si segnala al riguardo che, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, tale remunerazione non è in alcun modo legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo e gli Amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria. Nessun Amministratore può prendere parte alle riunioni del Comitato per le remunerazioni in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative ai propri emolumenti, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i comitati costituiti nell'ambito del Consiglio stesso.

In particolare, al Comitato per le remunerazioni sono quindi attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo definiti dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2012):

- > formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, valutando periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata e avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato per quanto riguarda l'attuazione di tale politica nei riguardi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- > presentare al Consiglio di Amministrazione proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione, provvedendo a monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- > esaminare preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea annuale di bilancio.

Il Comitato per le remunerazioni, nell'ambito delle proprie competenze, svolge inoltre un ruolo di primo piano nell'elaborazione e nella verifica dell'andamento dei sistemi di incentivazione (ivi inclusi eventuali piani di azionariato) rivolti al *management*, intesi quali strumenti finalizzati ad

attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, sviluppandone il senso di appartenenza e assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di valore.

Il Comitato per le remunerazioni svolge inoltre, quale attribuzione aggiuntiva rispetto a quelle contemplate dal Codice di Autodisciplina, un'attività di supporto nei confronti dell'Amministratore Delegato e delle competenti strutture aziendali per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse manageriali, il reperimento di talenti e la promozione di iniziative con istituti universitari in tale ambito.

Nel corso del 2012 il Comitato per le remunerazioni è risultato composto dai Consiglieri Fernando Napolitano (con funzioni di presidente), Alessandro Banchi e Pedro Solbes Mira. Il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto in capo a tutti i componenti del Comitato il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria. Sempre nel corso del 2012 il Comitato per le remunerazioni ha tenuto 6 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 45 minuti ciascuna e ha fatto ricorso a consulenti esterni indipendenti, a spese della Società.

Nel corso del 2012 il Comitato per le remunerazioni ha definito nei primi mesi dell'anno i contenuti della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche riferita allo stesso 2012; tale politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2012 ed è stata, quindi, sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2012, che ha espresso al riguardo un voto favorevole. Il Comitato per le remunerazioni – oltre a elaborare i contenuti del piano di incentivazione a lungo termine relativo all'esercizio 2012 e a effettuare una generale ricognizione dell'andamento dei piani di incentivazione in essere – si è altresì occupato degli aspetti applicativi della componente variabile della remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale, individuando in particolare gli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare agli interessati e verificando il raggiungimento degli obiettivi del precedente esercizio. Il Comitato ha infine analizzato l'evoluzione della politica retributiva concernente il *management* e ha avviato nell'ultima parte dell'anno l'elaborazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche riferita al 2013, che a seguito della definizione da parte del Comitato è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2013.

Comitato controllo e rischi

Il Comitato controllo e rischi (che fino al mese di dicembre 2012 ha operato con la denominazione di Comitato per il controllo interno e nel rispetto delle attribuzioni a quest'ultimo assegnate in coerenza con le raccomandazioni della edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di marzo 2006) ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, al Comitato controllo e rischi sono attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo definiti dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2012), che hanno ampliato le attribuzioni già a esso spettanti nella qualità di comitato per il controllo interno:

- > supportare il Consiglio di Amministrazione, mediante la formulazione di specifici pareri, nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati dal Codice di Autodisciplina in materia di controllo interno e di gestione dei rischi (si segnala che tali compiti formano oggetto di analisi nella presente sezione del documento *sub* "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi");
- > valutare, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti la Società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione delle relazioni finanziarie periodiche;
- > esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- > esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione *Audit*;
- > monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione *Audit*;
- > svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento:
 - all'esame dei contenuti del bilancio di sostenibilità rilevanti ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, rilasciando in proposito un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il bilancio medesimo (si segnala che tale attribuzione è stata riconosciuta al Comitato a

- decorrere dal mese di dicembre 2012, mentre fino a tale momento il Comitato si è occupato, più ampiamente, di valutare l'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa, nonché la completezza e la trasparenza dell'informativa fornita al riguardo attraverso il bilancio di sostenibilità);
- all'esame delle principali regole e procedure aziendali connesse al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che risultano avere rilevanza nei confronti degli *stakeholder* – con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, al Codice Etico, al piano "Tolleranza Zero alla Corruzione" e alla politica sui diritti umani – sottoponendo tali documenti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e valutando loro eventuali successive modifiche o integrazioni;
 - > riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Comitato può inoltre chiedere alla Funzione *Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, salvo i casi in cui l'oggetto della richiesta di verifica verta specificamente sull'attività di tali soggetti.

Nel corso del 2012 tale Comitato è risultato composto dai Consiglieri Gianfranco Tosi (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Mauro Miccio e Angelo Taraborrelli.

Sempre nel corso del 2012 il medesimo Comitato ha tenuto 15 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 2 ore ciascuna.

Nel corso del 2012 il Comitato in questione si è anzitutto concentrato sulla valutazione del piano di lavoro elaborato dal Responsabile della Funzione *Audit* e dei risultati delle azioni di *audit* svolte nel corso dell'anno precedente; sulla base di tali risultati il Comitato ha quindi formulato, per quanto di propria competenza, una valutazione positiva circa l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nel corso dell'e-

sercizio precedente. Durante il 2012 il Comitato ha altresì analizzato le principali scelte contabili, i principi contabili di maggiore significatività e l'impatto dei nuovi principi contabili internazionali sul Bilancio consolidato 2011 e sulla Relazione finanziaria semestrale 2012 del Gruppo Enel, esaminando anche la procedura di *impairment test* sul Bilancio consolidato 2011. Inoltre, nel corso del 2012, il Comitato: (i) ha esaminato il bilancio di sostenibilità ed è stato aggiornato circa le principali attività svolte dal Gruppo in materia di responsabilità sociale d'impresa; (ii) ha valutato le segnalazioni pervenute nel corso dell'esercizio precedente in base alle previsioni del Codice Etico; (iii) ha esaminato le principali risultanze della relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria di Enel per l'esercizio 2010 e ha valutato le considerazioni predisposte al riguardo dalle competenti funzioni aziendali; (iv) ha analizzato le proposte di aggiornamento del modello organizzativo e gestionale predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001. Il Comitato ha infine preso atto del permanente rispetto nell'ambito del Gruppo della normativa in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Comitato parti correlate

Il Comitato parti correlate è composto da almeno tre Amministratori indipendenti, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del Comitato stesso, in coerenza con le previsioni dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottata dal medesimo Consiglio nel mese di novembre 2010.

In base a quanto indicato da tale ultima procedura e dal proprio regolamento organizzativo, il Comitato parti correlate ha essenzialmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di Enel – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento di operazioni con parti correlate, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi e adeguati. Tale Comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi